



COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di ENNA

Via S. Domenico 5 – 94016 Pietraperzia (EN) – Italia
Tel. (+39) 0934 403011 – 0934 403001 – Fax (+39) 0934 401804
Codice Fiscale – Partita IVA: 00107080863
E_Mail: protocollo@comune.pietraperzia.en.it
PEC: pietraperzia.protocollo@pec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 64 Data 16/10/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E AUTORIZZAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO "CANALICCHIO-SERRE" IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR 2716/2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 14:00 e segg., nell'aula delle adunanze convocata dal SINDACO Sindaco GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg:

Presenti: TOTALE 4

1 MESSINA GEOM.SALVATORE VINCENZO	Sindaco
2 RUSSO SALVATORE	Assessore
3 ZARBA ANGELICA	Assessore
4 FALZONE CARLO	Assessore

Assenti: TOTALE 1

1 CIULLA ROSALBA	Assessore
------------------	-----------

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE	DOTT. CALOGERO FERLISI
--------------------------------	------------------------

Il Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° 69 del 16/10/2025 del registro delle proposte

AMMINISTRATORI

Il Proponente:
RUSSO SALVATORE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO

che, in relazione al procedimento amministrativo avviato avanti al TAR Sicilia con RG 815/2016 e susseguente all'accoglimento del ricorso straordinario proposto da parte delle ditte Cilano Giuseppe, Cilano Lina, Impoco Silvana, Crisafi Luigi, Crisafi Rosanna e Raspa Nicolò, anche a seguito della resa sentenza n. 1687/2023 del 22.5.2023, comunque non opposta e passata in giudicato, con cui è stato ordinato al Comune di definire la questione a mezzo della opzione da esercitarsi o con la restituzione dei fondi interessati (*restitutio in integrum*) o con la acquisizione sanante (di cui all'art. 42bis del DPR 327/2001), con l'adozione dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera di giunta n. 34 del 3.5.2023 l'Ente ha già inteso procedere a mezzo della acquisizione cd. "sanante" degli immobili privati di cui all'elenco ed identificazione catastale analiticamente richiamata nella stessa delibera n. 34/2023 (al cui contenuto ci si richiama e riporta integralmente) così come risultanti a seguito della nuova identificazione particellare presente all'Agenzia del Territorio di Enna, in tal senso in ogni caso ottemperando anche alle disposizioni di cui alla sentenza del TAR Sicilia – Sez. Catania – n. 2535/2017 di cui al successivo procedimento con RG 820/2017;

ancora come, anche a seguito dell'adozione di tale atto deliberativo di opzione, in ogni caso a ragione del persistere di una mancata compiuta formalizzazione del detto atto di indirizzo, le controparti proprietarie e ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza della predetta sentenza n. 1687/2023, richiedendo ed ottenendo la nomina di un apposito Commissario ad acta, nella persona della Dr.ssa Zingale Mara, affinché provvedesse, in luogo e vece della stessa amministrazione, al dare esecuzione a quanto disposto nella resa sentenza n. 1687/2023, espressamente richiedendo di onerare l'Ente per la completa definizione del procedimento amministrativo avviato con la delibera n. 34/2023 a mezzo della acquisizione sanante delle aree private interessate dalla procedura espropriativa poi dichiarata illegittima, in tal senso ordinando anche all'ente l'ottemperanza delle sentenze amministrative, e ciò anche con riferimento al pagamento delle richieste di indennizzo e risarcitorie;

CONSIDERATO E COMUNQUE VALUTATO

anche alla luce delle superiori premesse, come sia interesse dell'Ente procedere ad una definizione in bonis della pretesa di parte ricorrente, procedendo per un verso alla acquisizione al patrimonio immobiliare dell'Ente delle aree già fatte oggetto di interventi a mezzo della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che delle ulteriori aree già fatte oggetto di esproprio per pubblica utilità in ogni caso riconoscendo alle parti interessate il ristoro di quanto dalle stesse patito, in termini di risarcimento in forma generica e specifica, rispetto alla successiva dichiarazione di illegittimità del riapposto vincolo di cui alla Deliberazione di C.C. n. 52/2001;

Dato Atto

che dalle sentenze di cui ai procedimenti sopra richiamati, ed in particolare la sent. nr 01687/2023 che ha ritenuto fondate le ragioni dei ricorrenti ma ha compensato le spese, nonché la sent. n. 2535/2017 – RG n. 820/2017 che ha accolto il ricorso condannando tra l'altro il comune al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge per un importo complessivo di € 2.188,68 emerge un credito ulteriore da ricomprendersi nella cifra complessiva di € 210.000,00 da riconoscere a completa definizione e chiusura della controversia de quo;

Evidenziato

Al riguardo come il commissario ad acta, incaricato dal TAR con sentenza nr. 2716/2024 ha avuto delle interlocuzioni con il legale dei privati che ha manifestato la disponibilità dei suoi clienti ad addivenire ad un accordo bonario partendo dalla perizia di stima redatta per conto del Comune dall'Ing Vassallo anche con

pagamento rateizzato e dilazionato in tre anni per l'importo complessivo di € 210.000,00 ed a condizione che il comune provveda in merito alla sistemazione di un muro di contenimento che ostruisce la veduta di un immobile di proprietà di uno dei signori di cui sopra;

Visto e richiamato

pertanto, lo schema di accordo bonario allegato alla presente, che definisce gli importi da riconoscere ripartiti in percentuale a tutti gli espropriati in base alle superfici effettivamente a ciascuno espropriate nonché i tempi e le modalità di pagamento;

Atteso

che, come ormai da giurisprudenza consolidata, secondo l'orientamento sino ad oggi prevalente, posto che la transazione fa sorgere una obbligazione ex novo, che trova copertura nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce, la competenza spetta alla giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 TUEL e non già al consiglio comunale, la cui competenza si afferma esistente laddove la transazione impegni i bilanci di più esercizi (v. pareri della Corte dei conti Sez. Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005; Par n. 9/2005 sez. Campania; parere n.16/07 sez. Piemonte Corte dei conti; parere n.26/08 della Corte dei conti, sez. Lombardia), come appunto nel caso di cui alla presente proposta;

Sottolineato

che il comune ha l'interesse e la convenienza economica ad addivenire all'accordo bonario, non solo per acquisire finalmente al patrimonio del comune delle aree in parte trasformate, ma anche per chiudere una controversia datata nel tempo, ristabilire il buon andamento dell'azione amministrativa e contenere la spesa da riconoscere ai privati più moderata rispetto all'importo che dovrebbe riconoscersi ove si determinasse un ulteriore ritardo con conseguente aumento di spesa;

Ricordato

che, come stabilito dall'Adunanza Plenaria del CdS con sent. Nr 8/2001, pur in presenza di nomina del commissario ad acta, quale ausiliario del Giudice, il comune mantiene comunque, il potere di agire in quanto esercita un potere di cui è titolare ex lege;

Visti e richiamati

i pareri favorevoli espressi ex art 49 del TUEL dal responsabile del settore tecnico per la regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico finanziario per la regolarità contabile;

Preso Atto

che anche a seguito dell'intervento sostitutivo ex lege, con delibera del Commissario ad acta n. 4 del 4.9.2025, che si intende richiamata per farne parte integrante e sostanziale, già munita del parere dell'organo di revisione al riguardo espresso con nota prot. 9892 del 2.9.2025, è stata approvata la variazione di bilancio necessaria per dotare dell'opportuna copertura economica del complessivo importo di € 210.000,00 (utili alla definizione dell'accordo transattivo) l'apposito capitolo 2041.0 di spesa del bilancio provvisorio 2025;

Visto il D.Lgs 267/00 ed il D.Lgs 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l'ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;

Propone di

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di richiamare** e far proprie le premesse al presente atto;
- 2. Di approvare** lo schema di accordo bonario, Allegato 1, parte integrante del presente atto, finalizzato alla definizione transattiva della pratica risarcitoria di cui alla sentenza n. 2716/2024 e quindi ad acquisire al patrimonio comunale le aree interessate dal piano particolareggiato denominato

“Canalicchio-Serre”, autorizzandone al contempo la relativa sottoscrizione nell'interesse dell'Ente;

3. **Di approvare e dare atto** che la somma complessiva di € 210.000,00 va ripartita in percentuale in proporzione alla superficie effettivamente espropriata ad ognuno come da tabella particellare allegata e, comunque, ripartita ai proprietari sulla base delle percentuali di riparto espressamente richiamate nello schema di transazione allegato;
4. **Di dare atto**, altresì, che la somma di cui al punto precedente del dispositivo è omnicomprensiva totalmente soddisfattiva e, comunque, a totale chiusura e definizione della questione;
5. **Di dare atto che la liquidazione** alla controparte le spese di lite, da riconoscere come statuito dal Giudice Amministrativo nell'importo di € 2.188,68 risultano essere ricomprese, comunque, nella cifra complessiva di € 210.000,00;
6. **Di autorizzare** per la firma dell'accordo transattivo (ex art 107 TUEL) il responsabile del settore tecnico Geom. Rocco Bongiovanni;
7. **Di dare** indirizzo, al fine della esatta e completa esecuzione dell'accordo sottoscritto, all'ufficio tecnico per provvedere in merito alla sistemazione del muro di contenimento al fine di ridurre l'impatto negativo sulla veduta dell'immobile di proprietà dei signori Crisafi Rosanna e Crisafi Luigi;
8. **Di rinviare** agli atti degli uffici competenti per gli adempimenti di competenza e conseguenti al presente atto;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.

Parere alla Proposta di Deliberazione

Ai sensi e per gli effetti della L.R.11-12-1991, n.48 e art.12 L.R. 30-2000.

si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica.

PARERE TECNICA FAVOREVOLE 16/10/2025

Il Responsabile: GIUSEPPE SPERANZA

Parere alla Proposta di Deliberazione

Ai sensi e per gli effetti della L.R.11-12-1991, n.48 e art.12 L.R. 30-2000.

si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica.

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 16/10/2025

Il Responsabile: GIUSEPPE SPERANZA

Allegati alla Deliberazione:
ATTO DI TRANSAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

- Vista L'attestazione in ordine alla copertura finanziaria e alla regolarità contabile ai sensi degli artt.53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Visto il parere espresso dal responsabile del settore interessato, ai sensi dell' art.53 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art.15 della L.R.44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0 assenti 1

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. 44/91.

S

IL SINDACO **GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA**

L'ASSESSORE ANZIANO **SALVATORE RUSSO**

IL SEGRETARIO GENERALE **DOTT. CALOGERO FERLISI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

- ☐ all'**Albo Pretorio on-line** e nel sito web istituzionale di questo Comune, pubblicazione n° per giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su **Amministrazione Trasparente**, nella sezione: Provvedimenti
 - ☐ sottosezione: Provvedimenti organi indirizzo politico

Pietraperzia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 1 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 2 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Pietraperzia

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CALOGERO FERLISI

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a

☐ Capigruppo Consiliare

☐ Prefettura di ENNA

- ☐ Presidente del Consiglio Comunale
- ☐ Collegio dei Revisori dei Conti
- ☐ Nucleo di Valutazione
- ☐ Presidenza Regione Siciliana
- ☐ Assessorato Reg.le _____

- ☐ Procura Corte dei Conti
- ☐ Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti
- ☐ Organizzazioni Sindacali e RSU
- ☐ Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc)
- Altro _____

Pietraperzia _____

Il Funzionario Incaricato

E' copia conforme all'originale

Pietraperzia, _____.

Il Funzionario Incaricato

Timbro dell'Ente
